



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249280-205-279

PEC: commune.osimo@emarche.it

<http://www.comune.osimo.an.it>

Data 30/05/2024

RELAZIONE ISTRUTTORIA SULL'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' OSIMO SERVIZI S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE RIFERITO AGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA DEL COMUNE DI OSIMO EX ART. 7, C. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023.

Sommario:

1. Finalità
2. Quadro normativo di riferimento
3. Caratteristiche del servizio
4. Sussistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento
5. Motivazioni della scelta del Comune di Osimo per l'affidamento in essere
6. Verifica dei vantaggi economici dell'affidamento
7. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 7, c. 2 D.Lgs. n. 36/2023

1. FINALITÀ

Il presente documento rappresenta la relazione istruttoria sull'affidamento del servizio di gestione del calore riferito agli immobili comunali, comprensivo delle attività relative all'approvvigionamento del combustibile, alla conduzione, alla manutenzione ordinaria e parte della manutenzione straordinaria ed al supporto tecnico per le sopra indicate attività, alla società Osimo Servizi S.p.A., società in house di proprietà del Comune di Osimo.


La relazione è redatta ai sensi dell'articolo 7, c. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di fornire adeguata motivazione alla scelta di affidare in house providing il suddetto servizio.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'affidamento in house del servizio in oggetto, sono rilevanti in particolare le disposizioni di cui alla seguente normativa:

- **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36** "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- **Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014** sugli appalti pubblici;
- **Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175** "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, divenuto efficace a partire dall'01/07/2023, all'art. 3, c. 1, lett. e) dell'Allegato I.1 reca la seguente definizione di "affidamento



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250 – 279 - Fax: 071 7249306

<http://www.comune.osimo.an.it>

PEC: comune.osimo@emarche.it

in house”: *“l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 24/2014/UE ...(omissis)...”.*

L’art. 2, c. 1, lett. o) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, riporta la seguente definizione di “società in house”: *“le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazione esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui articolo 16, comma 3”.*

L’art. 2, c. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, alla lettera c), reca anche la definizione di “controllo analogo”, ossia: *“la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo”.*

L’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, sopra richiamato, ai commi 1, 3 e 3-bis, così dispone in merito alla disciplina degli affidamenti diretti alle società in house:

“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.(omissis).....”

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.”

L’art. 12 della direttiva 2014/24/UE (Direttiva appalti pubblici), al comma 1, individua quali condizioni debbono essere soddisfatte affinché un appalto pubblico, aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, sia escluso dall’ambito di applicazione della medesima direttiva e, nello specifico:

“a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicataria controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi e;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte da disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”.



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250 – 279 - Fax: 071 7249306

<http://www.comune.osimo.an.it>

PEC: comune.osimo@emarche.it

Riguardo al “controllo analogo”, la suddetta direttiva europea, sempre al comma 1, precisa che: *“Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice”.*

Riguardo alla percentuale minima delle attività che la controllata deve svolgere nei confronti della controllante (oltre l’80%), la medesima direttiva, all’art. 12, comma 5, precisa che: *“Per determinare la percentuale delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b) ... (omissis) ... si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull’attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto”.*

Riassumendo, ai sensi degli artt. 2 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, richiamati dal D.Lgs. n. 36/2023, se un Ente locale decide di ricorrere all’affidamento diretto di contratti pubblici a società in house, deve dimostrare che la società affidataria possiede i seguenti requisiti:

- 1) partecipazione pubblica totalitaria: la società non deve essere partecipata da capitali privati, fatte salve le limitate eccezioni espressamente previste dalla sopracitata normativa;
- 2) controllo analogo: l’ente pubblico affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. Questa forma di controllo implica che l’ente affidante è in grado di esercitare un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni rilevanti della vita della società, mediante direttive, poteri di nomina e revoca degli amministratori e poteri di vigilanza e ispettivi. In pratica, per controllo analogo si intende un rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica della società all’ente pubblico che esercita un controllo gestionale e finanziario rigoroso sulla medesima;
- 3) attività prevalente: oltre l’80% del fatturato della società in house deve essere generato attraverso lo svolgimento dei servizi affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Questo requisito può essere dimostrato in base al fatturato ottenuto dalla società negli ultimi tre anni.

Il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) fa poi riferimento alle società in house anche all’art. 7, ove introduce il nuovo “Principio di auto-organizzazione amministrativa”, disciplinato dai primi tre commi che si riportano di seguito:

“Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza,



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250 – 279 - Fax: 071 7249306

<http://www.comune.osimo.an.it>

PEC: comune.osimo@emarche.it

economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. (...)"

La scelta di procedere all'affidamento in house providing, stante il richiamo presente nell'art. 7, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1 (Principio di risultato), 2 (Principio della fiducia) e 3 (Principio dell'accesso al mercato) del medesimo Decreto e deve essere supportata da un provvedimento motivato. Il contenuto della motivazione varia a seconda che si tratti di affidamento di servizi strumentali o meno, risultando più attenuata nel caso di prestazioni strumentali.

L'art. 7, c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, richiama la disciplina di cui al D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, che deve essere applicata qualora l'affidamento in house abbia per oggetto servizi di interesse economico generale di livello locale.

Al fine, pertanto, di individuare le disposizioni applicabili ad un affidamento in house è necessario individuare se lo stesso abbia per oggetto un servizio strumentale o un servizio di interesse economico generale di livello locale.

Il D.Lgs. n. 175/2016 reca la definizione di "servizi di interesse generale" e di "servizi di interesse economico generale"; il D.Lgs. n. 201/2022 riporta la definizione di "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", ma non vi sono disposizioni di legge che diano una precisa definizione di "servizio strumentale", sebbene detti servizi siano citati anche all'art. 4, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui tra le attività che possono rientrare nell'oggetto sociale delle società in house vi è anche l'"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".

Per poter individuare quali siano i servizi strumentali viene in soccorso la giurisprudenza.

In generale, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., Sez. V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei beni e servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività.

Lo stesso Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., Sez. V, 1 aprile 2011, n. 2012) ha individuato tre principali condizioni che devono sussistere affinché l'attività in questione sia qualificabile come strumentale:



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250 – 279 - Fax: 071 7249306

<http://www.comune.osimo.an.it>

PEC: comune.osimo@emarche.it

- 1) il servizio è volto a soddisfare esigenze dell'amministrazione e non è direttamente fruibile dai cittadini;
- 2) il rischio di gestione è assunto dall'amministrazione affidante;
- 3) la remunerazione del servizio è a carico dell'amministrazione nell'ambito del rapporto bilaterale con l'appaltatore.

Il servizio di "gestione calore", secondo l'interpretazione giurisprudenziale dominante, può essere qualificato come "servizio strumentale" all'Ente affidante e non già quale servizio pubblico locale destinato all'utenza, esso infatti non viene reso direttamente alla collettività, ma è fornito alle strutture gestite dall'Ente proprietario, traducendosi in un servizio di supporto o strumentale ad una diversa attività principale (v. TAR Sardegna, Sez. I, n. 332/2012, Cons. St. – Sez. V – 11/04/2013 n. 1976, Cons. St. - Sez. V. - 15/02/2013 n. 936, Cons. St. - Sez. V. – 03/06/2013 n. 3022, TAR Brescia – Sez. I - 27/12/2007, n. 1373).

Si riporta al riguardo uno stralcio della sentenza C.d.S. n. 1976/2013: *“Nella fattispecie le prestazioni richieste al privato gestore sono rivolte a vantaggio dell'Amministrazione, e non in modo diretto e generalizzato a favore della collettività locale. Infatti, la fornitura di combustibile, la conduzione e gestione degli impianti termotecnici, l'esercizio degli impianti per il raffrescamento estivo, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'esecuzione degli interventi di riqualificazione e di adeguamento alle normative vigenti sono prestazioni indirizzate alle strutture gestite dall'Ente (scuola e uffici), trattandosi di un servizio di supporto (o strumentale) ad una diversa attività principale. Il cittadino (uti singuli), ovvero la collettività, non beneficiano del “calore” esclusivamente in quanto tale, ma perché contemporaneamente fruiscono di altri servizi (principali) erogati dall'Ente competente, quali l'attività amministrativa, la pubblica istruzione ecc. Tali conclusioni sono confermate dalla circostanza che l'onere di remunerare l'attività svolta dal privato è assunto direttamente dall'Amministrazione, configurandosi un rapporto bilaterale tra committente ed appaltatore. In definitiva non può revocarsi in dubbio che il servizio definito di “energia/gestione calore”, oggetto della gara di cui è causa, debba qualificarsi come un appalto di servizio strumentale all'Ente affidante, e non già come servizio pubblico locale destinato all'utenza”*.

Per le stesse motivazioni, nella “Ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica” di cui agli artt. 17 e 30 del D.Lgs. n. 201/2022, approvata dal Consiglio Comunale di Osimo con deliberazione n. 57 del 27/12/2023, si è precisato che il servizio energia veniva escluso dalla ricognizione in quanto servizio strumentale.

Appurato quindi che il servizio di gestione calore è un servizio strumentale, il Comune di Osimo, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà dare conto *“dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici”* dell'affidamento in house del servizio stesso.

A ciò si può aggiungere che la Corte dei Conti per il Veneto nella deliberazione n. 145/2023 - in relazione al fatto che, diversamente da previsto nell'art. 192, c. 2, del precedente Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), il nuovo Codice non richiede più di motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato – ha osservato quanto segue: *“...il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che*



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250 – 279 - Fax: 071 7249306

<http://www.comune.osimo.an.it>

PEC: comune.osimo@emarche.it

rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto (giustificare il mancato ricorso al mercato), senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court”.

Resta infine da evidenziare l'ulteriore riferimento agli affidamenti in house contenuto nell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui gli obblighi informativi che le stazioni appaltanti debbono assolvere nei confronti dell'ANAC, titolare della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, riguardano anche “*gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2*”.

Sebbene il nuovo Codice dei contratti pubblici non preveda più l'“*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti nei confronti di proprie società in house*”, gestito da ANAC, di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non è, quindi, venuto meno l'obbligo di trasmettere ad ANAC le informazioni relative agli affidamenti in house. Al riguardo, l'ANAC ha precisato che, ferma restando l'esclusione degli affidamenti in house dagli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, è necessaria l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) anche per tale tipo di affidamenti, al fine di assolvere, tramite la compilazione delle apposite schede, alle esigenze di monitoraggio, pubblicità e trasparenza delle medesime procedure (cfr. FAQ ANAC sulla digitalizzazione contratti pubblici: B.10, B.11 e D.7).

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio si concretizzerà principalmente nelle seguenti attività, dettagliate nell'allegato schema di contratto di servizio:

1. l'approvvigionamento del combustibile;
2. la conduzione e la manutenzione ordinaria, intendendosi per manutenzione ordinaria: *“l'esecuzione delle opere specificatamente previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi che comportino l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente”*;
3. la manutenzione straordinaria, limitatamente a quanto indicato nel contratto, intendendosi per manutenzione straordinaria: *“gli interventi atti a ricondurre al funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso a riparazioni o ricambi parziali di parti di apparecchi o componenti dell'impianto”*;
4. il mantenimento in piena efficienza del patrimonio impiantistico attraverso piani di manutenzione preventiva per ciascun impianto;
5. il rispetto di tutte le normative di legge inerenti gli impianti, la loro sicurezza, la conduzione e la loro manutenzione (in particolare D.P.R. 412/93 e s.m.i.).

Il tutto riferito agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva presenti negli edifici di proprietà o di competenza del Comune di Osimo adibiti ad edifici scolastici, uffici pubblici e servizi vari, distinti nell'elenco allegato al contratto di servizio.

L'affidamento avrà una durata di sette anni, a partire dall'01/07/2024 e sarà prorogabile fino ad un massimo di dodici mesi, al fine di consentire la regolare conclusione della stagione termica, nelle more dell'individuazione del successivo affidatario del servizio.



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250 – 279 - Fax: 071 7249306

<http://www.comune.osimo.an.it>

PEC: comune.osimo@emarche.it

L'affidamento sarà oggetto di monitoraggio, sotto forma di rendicontazione e di analisi di dati e informazioni utili alla gestione, nonché per eventuali revisioni o aggiustamenti in corso d'opera. Non meno importante in questo contesto è la valutazione delle attività in termini di efficacia ed efficienza. Sarà quindi incaricato un supervisore dell'ufficio tecnico comunale per il controllo delle attività svolte, per verificare periodicamente l'avanzamento delle azioni, e in particolare il raggiungimento degli obiettivi. La società fornirà dei report in occasione di ogni pagamento a dimostrazione dell'attività svolta.

4. SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ORDINAMENTO

Con l'atto di fusione datato 26 maggio 2016, Rep. n. 27354 – Racc. n. 10097, a rogito del notaio dott. Massimo Baldassari di Maiolati Spontini, si è proceduto alla fusione per incorporazione della società IM.OS. s.r.l. (codice fiscale n. 02208730420) nella società PARK.O. S.p.A. (codice fiscale n. 02071990424), che per effetto della fusione ha assunto la denominazione di "Osimo Servizi S.p.A." (codice fiscale n. 02071990424).

La società Osimo Servizi S.p.A., come da statuto societario, ha per oggetto *"l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o degli enti partecipanti, nel rispetto dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) e nei limiti di compatibilità con il modello dell'"in house providing""* ed è stata *"costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., del D.Lgs. n. 175/2016 e sulla base dei principi del diritto comunitario, al fine di ottimizzare, nell'interesse delle collettività locali, la gestione dei servizi di interesse generale e strumentali"* (cfr. art. 4 dello statuto).

La gestione del servizio di cui trattasi rientra nell'oggetto sociale della società Osimo Servizi S.p.A. che comprende, tra l'altro:

- *"progettazione, costruzione, installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione, finanziamento, gestione di impianti tecnologici di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso o di qualsiasi natura o specie, impianti termici di ventilazione, antincendio, di impianti idro-sanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo o di consumo di acqua, di impianti elettrici, frigoriferi, di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme e di reti di distribuzione di gas, così come di tutte le opere di distribuzione del calore o di energie connesse, di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, di impianti di protezione antincendio, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, nonché delle opere edili connesse, di isolamenti termici ed acustici;*
- *produzione dell'energia elettrica e cogenerazione, anche da fonti rinnovabili;*
- *produzione, trasformazione e distribuzione di energia sotto ogni forma;*
- *la gestione del calore a distanza;*
- *progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione impianti termici, idrici ed elettrici"*.

Come indicato al precedente paragrafo 2, i requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'affidamento in house sono:

- 1) partecipazione pubblica totalitaria: la società affidataria non deve essere partecipata da



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250 – 279 - Fax: 071 7249306

<http://www.comune.osimo.an.it>

PEC: comune.osimo@emarche.it

capitali privati, fatte salve le limitate eccezioni espressamente previste dalla sopracitata normativa;

- 2) controllo analogo: l'ente pubblico affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;
- 3) attività prevalente: oltre l'80% del fatturato della società in house deve essere generato attraverso lo svolgimento dei servizi affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La società Osimo Servizi S.p.A. è in possesso di tutti i requisiti sopra indicati, per poter essere considerata una società "in house" e ricevere quindi affidamenti diretti da parte del Comune di Osimo, come di seguito meglio esplicitato.

1) Nella società Osimo Servizi S.p.A. non vi è alcuna partecipazione di capitali privati.

Ai sensi degli artt. 1 e 6 dello statuto di Osimo Servizi S.p.A., approvato da ultimo con verbale dell'11/02/2021, rep. n. 44947 – racc. 22333 a rogito notaio Andrea Scoccianti, la medesima società è "a capitale interamente pubblico" (art. 1) e le azioni societarie "devono essere esclusivamente in mano a soggetti pubblici e non possono in alcun modo essere cedute a soggetti privati" (art. 6).

Il capitale della società Osimo Servizi S.p.A. è attualmente al 100% di proprietà del Comune di Osimo.

2) Il Comune di Osimo esercita sulla società Osimo Servizi S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il Comune di Osimo, con deliberazione C.C. n. 54 del 03/08/2011, ha approvato i criteri di indirizzo per la Giunta Comunale ai quali conformare la modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate interamente dal Comune di Osimo affidatarie di servizi in house providing (sia a rilevanza economica che non).

La Giunta Comunale, a seguito di tali indirizzi, con deliberazione n. 250 del 16/11/2011, ha approvato il disciplinare per l'esercizio del controllo operativo sulle società partecipate. Inoltre, con deliberazione C.C. n. 3 del 05/02/2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo delle società partecipate ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000.

Si riporta altresì quanto previsto dall'art. 19 "Controlli del socio pubblico – Controllo analogo" del sopracitato statuto di Osimo Servizi S.p.A.: "*Si applica inoltre quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle società partecipate di cui all'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000, approvato dal C.C. di Osimo in data 5/02/2015 atto n. 3 e s.m.i. La società è tenuta ad uniformare la propria attività alle disposizioni del suddetto Regolamento e a quelle tempo per tempo vigenti, ed è soggetta al controllo analogo disciplinato dalla delibera C.C. n. 54 del 3/08/2011 e G.C. n. 250 del 26/11/2011 e s.m. ed integrazioni. Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo, di programmazione, vigilanza e controllo da parte dei soci pubblici, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale, curano il sollecito invio ad essi della documentazione, reports ed informazioni previsti dagli atti su indicati. La Società è tenuta inoltre ad assolvere agli obblighi di trasparenza imposti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e all'applicazione della disciplina anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i. L'Organo di Amministrazione definisce gli indirizzi strategici da sottoporre all'approvazione dei Consigli Comunali degli Enti soci nell'ambito del Documento Unico di Programmazione di cui all'art. 170 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000)".*

L'allegato schema di contratto di servizio richiama i suddetti Regolamenti ed atti deliberativi e contiene l'impegno della società ad attenersi a quanto stabilito dagli stessi, nonché ad eventuali



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250 – 279 - Fax: 071 7249306

<http://www.comune.osimo.an.it>

PEC: comune.osimo@emarche.it

ulteriori disposizioni in merito, che dovessero entrare in vigore nel corso della durata dell'affidamento.

3) Oltre l'80% delle attività della società Osimo Servizi S.p.A. è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Osimo.

Ai sensi dell'art. 4, c. 3 del sopracitato statuto della società Osimo Servizi S.p.A.: *“Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”*.

La società Osimo Servizi S.p.A., con nota acquisita al protocollo comunale n. 18788 del 30/05/2024, ha dichiarato di essere in possesso del suddetto requisito, in quanto il 92,20% delle attività svolte negli ultimi tre anni è stato effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Osimo, allegando apposita documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato.

Si fa presente infine che l'ANAC, in vigore della precedente disciplina di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, aveva disposto l'iscrizione del Comune di Osimo all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla società Osimo Servizi S.p.A. (ID 1396 – Protocollo 0094910).

5. MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DEL COMUNE DI OSIMO PER L'AFFIDAMENTO

La Società Osimo Servizi S.p.A., come sopra meglio specificato, è a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le attività sono svolte nei confronti del Comune di Osimo, il quale esercita le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Risulta pertanto qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune di Osimo un controllo ed un'ingerenza maggiori rispetto a quelli che potrebbe esercitare su di un appaltatore scelto sul mercato a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Per le stesse motivazioni, la verifica dei parametri di efficienza ed efficacia dei servizi affidati risulta più penetrante di quella praticabile su di un soggetto terzo, in quanto estesa anche agli atti sociali e non rigidamente vincolata al rispetto del contratto di servizio.

Per la realizzazione delle attività in oggetto, il ricorso alla società in house Osimo Servizi S.p.A., fermo restando che l'offerta deve presentare vantaggi in termini di economicità rispetto al ricorso al mercato, presenta una serie di valori aggiunti tali da rendere detto affidamento in house strategico per l'Amministrazione.

E' infatti necessario migliorare costantemente la capacità di risposta all'esigenza di fornire il maggior comfort termico possibile agli uffici, scuole, biblioteche e punti aggregazione sociale, nel rispetto degli obiettivi di risparmio energetico e di efficientamento degli impianti. La valutazione della qualità del servizio, della capacità di manutenzione dello stesso, di velocità di risposta alle



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250 – 279 - Fax: 071 7249306

<http://www.comune.osimo.an.it>

PEC: comune.osimo@emarche.it

segnalazioni ricevute sono obiettivi strategici che spingono ad una gestione maggiormente integrata con la macchina comunale, gestione che viene meglio garantita da una società in house.

Le attività oggetto dell'affidamento sono strettamente connesse all'evoluzione delle politiche di gestione degli impianti, anche considerato che l'attuale situazione politico-economica internazionale rende estremamente incerto l'andamento di prezzi energetici per il futuro e che ciò potrebbe portare a dover modificare le scelte dell'Amministrazione comunale. Queste complesse dinamiche possono dar luogo a variazioni che hanno effetto sulle attività dell'affidatario e sulla economicità del servizio. Tale facoltà di variazione delle scelte deve essere attribuita all'Amministrazione e deve poter essere esercitata nei confronti dell'affidatario, nei limiti delle tutele che la legge riconosce a quest'ultimo. E' evidente che l'esercizio di una siffatta facoltà da parte dell'Amministrazione comunale risulta più facilmente percorribile, senza dare luogo a complessi contraddittori o a contenziosi, solo nel caso in cui fra i due soggetti coinvolti esista un rapporto di subordinazione gerarchica tipico dell'in house.

Già nel corso del 2006, con la deliberazione n. 128 del 18/10/2006, il Consiglio Comunale aveva espresso parere favorevole alla modifica ed integrazione dello statuto della società in house IM.OS. s.r.l., al fine di inserire nell'oggetto sociale della medesima società le attività inerenti alla gestione degli impianti tecnologici di riscaldamento e di climatizzazione.

Successivamente, il Comune di Osimo ha ribadito la propria linea di principio assegnando e confermando, con vari atti, l'assegnazione del servizio di gestione del calore alla propria società in house, che nel tempo, a seguito di fusioni societarie, ha assunto la denominazione di "Osimo Servizi S.p.A."

E' opportuno ricordare che il Comune di Osimo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha avviato un complesso processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, approvando un Piano operativo di razionalizzazione delle società (delibera C.C. n. 14 del 26/03/2015, decreto del Sindaco prot. n. 8978 del 31/03/2015 e successive integrazioni e modificazioni) da cui si evince la volontà dell'Amministrazione comunale di concentrare la gestione dei servizi strumentali in capo ad un'unica società "in house" (Osimo Servizi S.p.A.), derivante dalla fusione delle società PARK.O. S.p.A. e IM.OS. s.r.l. Il Consiglio Comunale di Osimo ha quindi approvato lo statuto della società Osimo Servizi S.p.A. che prevedeva nell'oggetto sociale le attività già esercitate da tali società, nell'ottica di mantenere "in house" i servizi già gestiti dalle stesse. Il Comune di Osimo ha pertanto investito significative risorse organizzative, amministrative ed economiche in un processo di razionalizzazione societaria che sarebbe, almeno in parte, vanificato dall'affidamento all'esterno del servizio.

Si ritiene quindi importante che la gestione del calore degli immobili comunali rimanga nel quadro dell'organizzazione, diretta e indiretta, del Comune.

Per quanto sopra indicato, la gestione del servizio in oggetto attraverso una società in house consente di rispondere con maggiore prontezza, continuità e costanza alle esigenze dell'Amministrazione comunale; in altri termini, nel rispetto della norma e della necessaria verifica dei vantaggi economici, un servizio di prossimità, di pronto intervento, di armonia



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250 – 279 - Fax: 071 7249306

<http://www.comune.osimo.an.it>

PEC: comune.osimo@emarche.it

organizzativa con l'Ente, consente una maggiore garanzia in termini di qualità del servizio, di comfort termico degli spazi della comunità e di maggiore integrazione e controllo su tali servizi.

Va inoltre detto, in termini di efficienza ed economicità dei servizi, che la gestione attraverso una società in house ha dirette ricadute positive in termini di spesa per quanto riguarda il coordinamento delle attività e per la mancata gestione di una pluralità di contratti qualora essi dovessero essere ricercati sul mercato. Tale integrazione di servizi consente un monitoraggio del comfort termico maggiormente indipendente dalla struttura interna al Comune che soffre, come tutti gli Enti locali, di profonde difficoltà in termini di dotazione di personale.

Come sopra ricordato, la società IM.OS. s.r.l. e poi la società Osimo Servizi S.p.A. hanno effettuato la "gestione calore" a favore del Comune di Osimo sin dall'anno 2007, acquisendo un patrimonio organizzativo e di professionalità tecniche che, in caso di mancato affidamento del servizio, andrebbe perduto. Per le stesse ragioni, la Società possiede una conoscenza tecnica degli edifici e degli impianti comunali estremamente approfondita, che gli consente di svolgere il servizio in maniera efficace ed efficiente.


Occorre infine evidenziare che il livello qualitativo del servizio reso dalla società Osimo Servizi S.p.A. è sempre stato ritenuto pienamente soddisfacente dall'Amministrazione comunale, senza che siano mai insorte controversie al riguardo.

6. VERIFICA DEI VANTAGGI ECONOMICI DELL’AFFIDAMENTO

In vista della scadenza del precedente affidamento del servizio energia, il Comune di Osimo in ossequio al disposto normativo ha avviato, nell’anno 2022, attività preliminari all'affidamento stesso. La valutazione tecnico-economica dei servizi da affidare per il settore in oggetto ha rappresentato il primo passo di tale percorso.

Si è proceduto con il confronto di quanto offerto dalla società Engie Servizi S.p.A., aggiudicataria (in RTI) della convenzione CONSIP “Servizio Integrato Energia e servizi connessi” ed. 4 (SIE 4) – Lotto 10 Marche e Abruzzo, con la successiva offerta presentata dalla società Osimo Servizi S.p.A.; in particolare, la società Osimo Servizi S.p.A., con nota prot. n. 26/2022/DE del 09/09/2022 (acquisita al protocollo comunale n. 30264 del 09/06/2022) ha comunicato di “essere in grado di offrire il “servizio energia CONSIP SIE 4” effettuando un ribasso pari al 3% rispetto all’offerta formulata dalla società ENGIE SERVIZI S.p.A.” e, pertanto, con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio n. 03/624 del 29/09/2022, considerato che l’offerta formulata dalla società Osimo Servizi S.p.A. risultava più conveniente rispetto all’offerta della società ENGIE Servizi S.p.A., e quindi rispetto al costo del servizio derivante dall’eventuale adesione alla convenzione CONSIP “Servizio Integrato Energia” (SIE 4), si è stabilito di affidare, in house, alla società Osimo Servizi S.p.A. la gestione del “Servizio Integrato Energia”, alle condizioni indicate nel medesimo provvedimento, per un periodo di nove anni a decorrere dall’01/10/2022 e per i canoni annui specificati nella medesima determinazione, comportanti una spesa complessiva novennale pari a € 3.019.940,67 (al netto di IVA).

Come indicato nella sopracitata determinazione n. 03/624 del 29/09/2022, la disciplina del rapporto



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250 – 279 - Fax: 071 7249306

<http://www.comune.osimo.an.it>

PEC: comune.osimo@emarche.it

contrattuale doveva recepire le disposizioni della convenzione CONSIP "SIE 4" (Lotto 10), calandole nella realtà locale e adeguandole alle esigenze del Comune di Osimo, nonché tener conto dell'offerta presentata dalla società Engie Servizi S.p.A. e della successiva offerta migliorativa della società Osimo Servizi S.p.A. ed il canone del servizio doveva essere soggetto a revisione, a partire dal secondo anno di gestione.

Il protrarsi dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente e delle relative conseguenze sui mercati energetici internazionali, ha portato in passato ad un aumento dei prezzi energetici ed ha reso altresì incerto l'andamento di prezzi energetici per il futuro, tanto che la stessa CONSIP S.p.A., al fine di garantire un maggiore e tempestivo allineamento dei corrispettivi in convenzione rispetto all'andamento dei prezzi della materia prima energetica, ha stipulato con la società Engie Servizi S.p.A., nel mese di febbraio 2024, un addendum contrattuale con il quale, tra l'altro, ha reso trimestrale, anziché annuale, la revisione dei prezzi dei vettori energetici.

Per quanto sopra, si è ritenuto necessario fare una riflessione sul valore effettivo delle revisioni dei prezzi previste nel capitolato tecnico CONSIP SIE 4 Lotto 10, considerato che il prezzo della componente energetica, secondo la tabella di riferimento, a seguito delle revisioni annuali dei prezzi unitari effettuate da CONSIP, ha assunto i seguenti valori:

REVISIONE N.	ANNO	GAS €/kWh	TELERISCALDA- MENTO €/kWh
2	2021	0,04131	0,06381
3	2022	0,07709	0,09959
4	2023	0,13990	0,16240

L'offerta della società Engie Servizi S.p.A., recepita da Osimo Servizi S.p.A., è stata fatta sulla base delle consistenze degli immobili, sul rilievo dei parametri geometrici e termo-climatici, considerando cioè il consumo energetico calcolato (Jck), secondo le modalità previste dall'Appendice 11 al capitolato tecnico CONSIP, ovvero dei consumi stimati, che raffrontati con i consumi effettivi della stagione 2022/2023 sono risultati mediamente superiori del 56% rispetto a quelli reali.

L'offerta sopra indicata aveva come riferimento per il conteggio del canone con il valore delle materie prime relative alle componenti energetiche indicate nella tabella dei corrispettivi di riferimento vigente nel mese di giugno 2021 (Rev. 2) e la revisione annuale dei prezzi unitari delle componenti energetiche doveva essere effettuata secondo le modalità riportate al paragrafo 13.11.1.1 del capitolato tecnico CONSIP, come modificato dall'“Errata corrige n. 1” pubblicata da CONSIP ed allegata sub H alla Convenzione SIE 4 – Lotto 10, al termine del secondo trimestre di riferimento di ogni anno.

La proiezione dei costi che si sarebbero sostenuti per il servizio 2022/2023 a seguito degli aumenti come sopra indicati, considerando i nuovi valori del prezzo della materia prima, calcolati secondo quanto previsto dal capitolato tecnico CONSIP SIE 4 Lotto 10, ha evidenziato che la revisione dei prezzi porterebbe ad un aumento di circa il 40% del canone annuale offerto.



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250 – 279 - Fax: 071 7249306

<http://www.comune.osimo.an.it>

PEC: comune.osimo@emarche.it

La proiezione dei costi che si sarebbero sostenuti per il servizio 2023/2024 a seguito degli aumenti come sopra indicati, considerando i nuovi valori del prezzo della materia prima calcolati secondo quanto previsto dal capitolato tecnico CONSIP SIE 4 Lotto 10, ha evidenziato che la revisione dei prezzi porterebbe ad un aumento di circa il 118% del canone annuale offerto.

Alla luce dei conteggi sopra indicati e delle considerazioni sopra esposte, si ritiene opportuno valutare una modalità di calcolo del corrispettivo differente, rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico CONSIP SIE 4 Lotto 10 e dalla determinazione dirigenziale n. 03/624 del 29/09/2022 che ad esso fa riferimento, tenendo conto dei consumi effettivi e mantenendo il livello del servizio offerto adeguato alle necessità dell'Ente, eliminando gli interventi straordinari ricompresi nel canone previsti nel Piano Tecnico Economico di Engie Servizi S.p.A., fatti propri da Osimo Servizi S.p.A. e successivamente modificati con deliberazione G.C. n. 15 del 01/02/2023, che potranno essere eseguiti dal Comune di Osimo mediante appositi appalti, oppure affidati ad Osimo Servizi S.p.A. nei limiti di un importo extra-canone per le manutenzioni straordinarie prestabilito contrattualmente e/o di ulteriori fondi all'uopo stanziati.

La stima del nuovo canone, è stata fatta partendo dal consumo di metano dell'anno precedente a quello di riferimento, moltiplicato per il prezzo materia prima da portale GME e maggiorato del costo delle accise, dello spread e della copertura del rischio aziendale ed aggiungendo il costo del servizio di manutenzione calcolato in funzione della consistenza degli impianti come da capitolato tecnico CONSIP SIE 4 Lotto 10, quest'ultimo decurtato di una percentuale di sconto.

Il conteggio del canone annuo, come sopra descritto, prendendo come prezzo di riferimento il prezzo medio del gas di dicembre 2023, risulta essere pari ad €. 409.758,18 oltre IVA 22% per complessivi €. 499.904,98; si ritiene inoltre necessario aggiungere a tale canone un importo extra canone annuo pari a € 32.864,77 oltre IVA 22% per complessivi € 40.095,02, da mettere a disposizione per attività di progettazione e per le attività di manutenzione straordinaria non rientranti nel canone.

L'importo complessivo annuo dell'appalto così stimato risulta essere pari ad €. 540.000,00 IVA 22% compresa (€ 499.904,98 di canone comprensivo di IVA 22% e € 40.095,02 di extra-canone comprensivo di IVA 22%).

Il costo totale, riferito all'intera durata del contratto di servizio, prevista in sette anni, risulta pari a € 3.098.360,65 (+ IVA) e quindi ad € 3.780.000,00 (IVA compresa), salvo eventuale revisione dei prezzi nei termini stabiliti nell'allegato schema di contratto di servizio.

Alla luce degli incrementi dei prezzi della componente energetica sopra indicati e delle modalità di calcolo della revisione del canone previste nella convenzione CONSIP, sebbene le prestazioni previste nell'affidamento di cui alla determinazione n. 03/624 del 29/09/2022 siano solo in parte coincidenti con quelle di cui all'allegato schema di contratto di servizio, si è tentato un confronto tra la stima del costo complessivo settennale del servizio risultante applicando le condizioni CONSIP con la stima del medesimo costo risultante applicando le diverse condizioni contrattuali sopra indicate e si è riscontrato che, anche tenuto conto dei costi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria che prima erano ricompresi nel canone e che ora si prevede di finanziare a parte, le nuove modalità di gestione e remunerazione del servizio consentirebbero un risparmio complessivo,



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel. 071 7249250 – 279 - Fax: 071 7249306

<http://www.comune.osimo.an.it>

PEC: comune.osimo@emarche.it

nei sette anni di gestione oggetto di stima, pari a circa il 39%.

7. CONCLUSIONI ED ESITO DELLA VERIFICA EX ART. 7, C. 2 D.LGS. 36/2023

Si ritiene che i risultati tecnici delle valutazioni sin qui esposte abbiano consentito di individuare i vantaggi economici dell'affidamento in house del servizio in oggetto, rispetto al ricorso mercato, evidenziando una maggiore economicità del servizio, che risulta essere altresì calibrato sulle esigenze dell'Ente.

I riscontri effettuati hanno consentito quindi di far emergere, in relazione all'affidamento in house alla società Osimo Servizi S.p.A. del servizio di gestione calore, una completa adesione al dettato di cui all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ed un preciso rispetto delle esigenze di economicità e di celerità del servizio stesso, nonché di prossimità, di pronto intervento e di armonia organizzativa con l'Ente.

A seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della presente proposta di affidamento in house del servizio in oggetto alla società Osimo Servizi S.p.A., sarà cura dei competenti Uffici comunali adottare tutti i conseguenti provvedimenti al fine di definire i rapporti tra l'Ente e la Società riguardo all'affidamento in essere e di cui alla determinazione dirigenziale n. 03/624 del 29/09/2022, nonché ai fini del nuovo affidamento del servizio stesso nei termini di cui all'allegato contratto di servizio.



LA DIRIGENTE
Dipartimento del Territorio
arch. *Manuela Vecchietti*

Allegati:

1) Schema di contratto di servizio e relativi allegati:

All. A – Elenco edifici oggetto del Contratto, comprensivo del canone di base calcolato.

All. B – Corrispettivi e tariffe ENGIE_REV4 - lotto 10 per calcolo canone M.

All. C – Modello di “Scheda intervento”.

All. D – Modello di “Autorizzazione intervento”.

2) DUVRI.